



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

ORISTANO

Ordinanza n. 26/2024

“SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

VISTO il D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234, “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento delle funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172”, così come modificato dal D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;

VISTO il Decreto 17 luglio 2003 dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, recante modifiche al Decreto 6 settembre 1999 istitutivo dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis ed Isola di Mal di Ventre”;

VISTO il Decreto 20 luglio 2011 dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – “Aggiornamento dell’area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”;

VISTO il Decreto 28 aprile 2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare recante il “Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”;

VISTO il disciplinare integrativo del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta, “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” attualmente in vigore;

VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;

VISTA la propria ordinanza n. 22 del 17.05.2018 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Oristano, disciplinante la navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione;

VISTA la propria ordinanza n. 47 del 28.08.2019 rubricata “Disciplina dell’attività di snorkeling nell’ambito del Circondario Marittimo di Oristano”;

VISTA la propria ordinanza n. 22 del 21.06.2021 rubricata “Ordinanza di sicurezza della balneazione”;

VISTA la propria ordinanza n. 26 del 20.04.2023 con cui si approva il regolamento sulla disciplina delle attività diportistiche nel Circondario Marittimo di Oristano;

VISTA la propria ordinanza n. 31 del 06.06.2023 con la quale si approvano alcune modifiche alle sopraccitate ordinanze n.22 del 21.06.2021 e n. 26 del 20.04.2023;

VISTA la determinazione n. 0001532 del 07.05.2021 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze,

riguardante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2021);

RITENUTO opportuno aggiornare la vigente ordinanza di sicurezza della balneazione a seguito di alcuni elementi normativi innovativi;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti, rientranti nella competenza di questa Autorità Marittima, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti nonché degli utenti in genere nel Circondario Marittimo di Oristano, ricompreso (da Nord a Sud del litorale) tra Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora escluso attraverso i Comuni di Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Arborea, Terralba, Arbus;

VISTI gli artt. 17, 30, 68, 70 e 81, del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 499 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 - Campo di Applicazione

La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Oristano, ricompreso tra Torre di Pittinuri inclusa (Comune di Cuglieri) e Capo Pecora escluso (Comune di Arbus) e comprendente la costa dei Comuni di Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Arborea, Terralba, Arbus.

Le disposizioni che seguono si applicano nel periodo definito "Stagione balneare estiva" come individuato annualmente dalla Regione Autonoma Sardegna con propria ordinanza.

Articolo 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

Le zone di mare riservate alla balneazione ed interdette alla navigazione sono quelle sino alla distanza di:

- 200 metri dalle spiagge;
- 100 metri dalle scogliere/coste a picco.

In tale fascia di mare, È VIETATO:

a) il transito, la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale, comprese le unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling", windsurf, kitesurf, e moto d'acqua, ad eccezione di quelle a remi tipo jole, canoe, surf a remi (SUP – stand up paddle), pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;

b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

c) è, altresì, vietato l'atterraggio dei surf, windsurf e di kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari e nelle spiagge libere; in tali tratti, i concessionari e i Comuni, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, con appositi corridoi di lancio/atterraggio, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 11 della presente ordinanza ovvero, per i kitesurf, quelle previste da apposita ordinanza. È comunque vietato ai surf, windsurf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Articolo 3 - Esclusioni

Sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle altre Forze di Polizia/Corpi dello Stato, nonché quelle adibite al salvataggio e i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità che devono essere eseguiti in aderenza al D.Lgs n. 116 del 30/05/2008 e del D.M. 30/03/2010 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 30 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Articolo 4 - Deroche

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 2, le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità navali in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto e comunque non superiore a 3 (tre) nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità); in ogni caso le predette manovre non potranno essere effettuate qualora nel raggio di 25 mt dalla propria unità siano presenti persone in acqua.

Articolo 5 – Tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi

Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica. L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

Articolo 6 – Nuotatore al di fuori delle acque prioritariamente destinate alla balneazione

Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque prioritariamente destinate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare i medesimi segnali previsti dall'articolo 30 della presente ordinanza, curando che la sagola di collegamento non sia più lunga di metri 3. Nella sola ipotesi in cui il nuotatore effettui la balneazione nelle aree attigue all'unità da diporto utilizzata, in sostituzione dei segnali previsti dal suddetto articolo 30 potrà utilizzare un singolo segnale issato a riva dell'unità, come previsto dall'articolo 35 dell'ordinanza n. 26/2023 del 20.04.2023 della Capitaneria di Porto di Oristano meglio citata in premessa.

In tale circostanza e in presenza di eventuali soggetti che effettuino la balneazione, le unità in transito dovranno assumere una condotta estremamente prudente, riducendo opportunamente o azzerando la velocità in modo da non pregiudicare la sicurezza di detti bagnanti.

Articolo 7 – Limite esterno delle zone riservate alla balneazione

Il limite esterno delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non inferiore di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa e in corrispondenza dell'estremità del fronte mare, in numero minimo di due. I concessionari/ titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei predetti gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento. In caso di concessionari/titolari di strutture balneari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

Qualora gli effetti di avverse condizioni metereologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura del concessionario/titolare della struttura balneare, darne tempestiva comunicazione a questa Autorità Marittima con l'onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, ferma restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO O SPOSTATO”**.

È vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai predetti gavitelli di segnalazione, anche se all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione.

Articolo 8 – Obblighi delle Amministrazioni Comunali

Gli obblighi di cui al precedente articolo sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere e le coste rocciose frequentate da bagnanti, ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere / zone costiere rocciose frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO”**.

Articolo 9 - Zone di mare vietate alla balneazione

La balneazione È VIETATA:

- a) nei porti (commerciali e turistici);
- b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti spiagge libere abitualmente frequentate da bagnanti ovvero strutture balneari regolarmente autorizzate, eventualmente ubicati ad una distanza inferiore e, comunque, a condizione che la balneazione non interferisca con il regolare e sicuro transito delle unità navali in ingresso ed uscita dai porti;
- c) entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica, che indichi il divieto di avvicinamento e balneazione, opportunamente posizionata a terra in modo ben visibile. Il sopraccitato limite, avente portata generale, potrà subire variazioni in considerazione delle caratteristiche peculiari dell'opera di presa e restituzione acque; In tale caso sarà regolamentato con apposite ordinanze di sicurezza;
- d) all'interno dei corridoi di atterraggio, regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
- e) sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti; fuori dai porti, in prossimità di zone di mare dove sono posizionati pontili o passerelle destinate all'attracco di unità per un raggio di metri 200;
- f) negli specchi acquei antistanti le foci di torrenti, canali e fiumi, entro un raggio di metri 50, salvo che l'Autorità Comunale o Sanitaria non impongano una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
- g) a meno di metri 200 dalle navi all'ancora;
- h) all'interno degli specchi acquei assenti in concessione per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati; le previsioni della presente lettera non si applicano nel caso in cui l'unità da diporto sia ormeggiata alle boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea o ai gavitelli indicativi dei siti per attività di immersioni subacquee in apnea, visite subacquee guidate, didattica subacquea e seawatching, dell'Area marina Protetta – Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre, come indicato nel Disciplinare Integrativo del “Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta” nel suo stato di vigenza. In tale caso, per la balneazione si dovranno osservare le previsioni indicate nel precedente articolo 6.

Durante la fase di raggiungimento dei punti di ormeggio indicati in precedenza, i conduttori delle unità da diporto dovranno comunque mantenere un comportamento estremamente prudente evitando di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, una persona di vedetta a prua dell'unità;

- i) nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite ordinanze dell'Autorità Comunale, che dovranno essere segnalate con appositi cartelli redatti in più lingue, posizionati a cura dei Comuni interessati;
- j) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione emanate dall'Autorità Marittima.

Articolo 10 - Segnalazione del limite delle acque sicure

I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure (**mt. 1,60 di profondità**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere / zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza della prevista segnalazione, fino al completo ripristino della stessa, i concessionari / titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e le Amministrazioni Comunali, ognuno per il tratto di spiaggia di rispettiva competenza, devono esporre adeguata cartellonistica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura **“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO”**.

Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetrica di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.

Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Articolo 11 - Corridoi di lancio o atterraggio

I corridoi di lancio/atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per l'atterraggio e la partenza dei kitesurf, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a 10 metri;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- c) delimitazione laterale costituita da due linee di gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente ad intervalli di 50 metri;
- d) individuazione delle imboccature al largo mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi;
- e) nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, devono essere sistemati appositi cartelli recante la dicitura **“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**.

Articolo 12 - Divieti all'interno dei corridoi di lancio o atterraggio

È fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio; sono consentite le operazioni di imbarco e sbarco in sicurezza di persone dirette o provenienti da terra.

Articolo 13 - Installazione dei corridoi di lancio o atterraggio

L'installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione dell'ente locale competente sentito preventivamente il parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle modalità tecniche di cui all'articolo 11; l'utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo di privati concessionari, che dovranno, comunque, consentirne l'utilizzo in tutti i casi di emergenza/soccorso.

Articolo 14 – Norme specifiche di comportamento

Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con andatura ridotta al minimo, necessaria a garantire il governo del mezzo procedendo con la massima prudenza;
- b) le unità a motore, compresi gli acquascooter, devono percorrere i corridoi di atterraggio a lento moto, con la massima prudenza e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c) tutte le unità a motore e/o a vela devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.

Articolo 15 – Servizio di salvamento

Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela l'interesse primario della sicurezza dell'attività balneare e della salvaguardia della vita umana in mare e di soccorso in mare, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee. Le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso), quali articolazioni specialistiche del soccorso marittimo, così come disciplinato dalla Convenzione Internazionale sulla Ricerca e Salvataggio Marittimo adottata ad Amburgo il 27/04/1979.

Articolo 16 – Orari di apertura al pubblico

Nel periodo e negli orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione, come definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Articolo 17 – Servizio di salvamento nelle spiagge libere/zone costiere rocciose

Nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, i Comuni rivieraschi provvedono a garantire il servizio di salvamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Qualora non fosse possibile assicurare tale incombenza, i suddetti Enti Locali devono darne immediata comunicazione a questa Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre, nei punti di accesso delle spiagge/zone costiere rocciose, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**; in tal caso, le stesse Amministrazioni Comunali devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se mancante, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

Articolo 18 – Fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa

La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata dalla competente Amministrazione Regionale in metri 5 dalla battigia, è strumentale all'attività di salvataggio e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.

Articolo 19 - Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari così come definiti dalla Regione Autonoma Sardegna, i Comuni per le spiagge libere/zone costiere rocciose ed i concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno una postazione con bagnino di salvataggio abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), o assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), con relativo brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, ogni 80 mt. di fronte mare o frazione. La postazione deve essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni e deve disporre delle dotazioni di cui al successivo articolo 22. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impedissero la visuale di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti sarà incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Articolo 20 – Forma collettiva del servizio di salvamento

Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società. I concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, che intendono organizzare il servizio salvataggio collettivo, devono far pervenire, ai fini della sua approvazione, all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Articolo 21 – Personale addetto al servizio di salvamento

Il personale addetto al servizio di salvamento, durante l'orario di balneazione, deve:

- a) indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
- b) essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can";

- c) essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvamento e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- d) stazionare nella postazione di cui al successivo articolo, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio, nello specchio acqueo antistante, a condizione che rimanga sempre e comunque individuabile;
- e) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
- f) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della postazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
- h) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera;
- i) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità Marittima, direttamente o tramite il concessionario/ titolare della struttura che offre servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, mediante chiamata telefonica al numero blu 1530 (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale) oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano (0783/72262 – 0783/359933), ovvero via radio sul CANALE 16 VHF, avendo cura di inoltrare, entro 24 ore dall'evento, l'apposita scheda di segnalazione degli incidenti (**allegato n. 1**).

Articolo 22 – Postazioni di salvataggio

Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili:

- a) un binocolo;
- b) un megafono;
- c) 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia;
- d) un paio di “pinne” o “mezze pinne” di misura idonea all'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio in servizio;
- e) un pennone di idonea altezza ben visibile su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, a cura dell'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio o del concessionario, una delle seguenti bandiere di colore:
 - bianco: condizioni meteomarine ottimali;
 - giallo: condizioni del mare impegnative, eventuale presenza di forte vento e/o raffiche e conseguente obbligo di chiusura degli ombrelloni;

- rosso: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine.

f) qualora la postazione di salvataggio sia situata al di fuori di uno stabilimento balneare in concessione demaniale marittima, una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. In qualunque caso dovrà essere presente apposito prodotto di medicamento post contatto con meduse e similari.

g) pattino di colore rosso idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 mt., di un mezzo marinaio o gaffa, ancorotto con cima e di remi aventi le medesime dimensioni. Tale unità deve essere posizionata, durante l'orario di apertura per la balneazione, sulla battigia, ovvero nelle immediate adiacenze dalla stessa, pronta per l'impiego in caso di necessità e non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, è consentito l'impiego di una tavola del tipo "rescue board". Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzata solo ed esclusivamente da personale che, oltre al brevetto di assistente bagnanti, sia in possesso anche di specifica abilitazione per l'impiego;
- essere posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria.

È data facoltà di utilizzare la moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Oristano da parte del responsabile del servizio di salvamento, con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;

b) stipulazione di polizza assicurativa per l'unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;

c) titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua, conseguita da almeno due anni;

d) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;

e) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE";

f) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;

g) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino, acceleratore a ritorno automatico, nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;

h) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare a bordo: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

È altresì consentito l'utilizzo aggiuntivo di una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio (recante la scritta "salvataggio") nonché di attrezzatura a propulsione elettrica, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore ovvero radiocomandata, atte al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l'attrezzatura stessa.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, tenuto conto delle condizioni meteo marine, della distanza del pericolante e della presenza di altri bagnanti.

Articolo 23 – Servizio di salvamento aggiuntivo

È data facoltà ai concessionari o ai Comuni, per le spiagge libere, di organizzare, in aggiunta al servizio di salvamento obbligatorio un servizio di salvamento aggiuntivo e indipendente mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato.

Comunicazione dell'intenzione di attivare tale servizio dovrà essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di Oristano che, di concerto con gli Enti Locali competenti in materia di gestione del demanio marittimo e le AA.SS.LL. territorialmente competenti per gli aspetti di igiene e salute pubblica, individuerà le modalità con le quali le unità cinofile potranno operare nell'ambito del litorale.

Articolo 24 – Salvagenti anulari ai lati estremi della concessione

Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 30 mt.

Articolo 25 – Stato di pericolosità

Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legato unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura del bagnino o del concessionario, sul pennone, una bandiera rossa il cui significato deve **intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso**. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche tramite l'utilizzo di un altoparlante. Tali previsioni non esimono, comunque, il concessionario dall'obbligo di garantire il servizio di salvataggio durante l'orario destinato alla balneazione.

Articolo 26 – Colonie marine

Le colonie marine devono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che precedono, qualora vi sia frequenza della spiaggia ed attività di balneazione.

Articolo 27 – Stabilimenti balneari e/o strutture turistico ricettive con piscine

I titolari di stabilimenti balneari e/o strutture turistico ricettive che includano anche piscine devono assicurare, durante gli orari di utilizzo delle stesse, la presenza stabile di almeno un abilitato al salvataggio, aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile, il quale dovrà stazionare a bordo vasca, indossare maglietta rossa con la scritta "salvataggio" ed avere

un fischietto, nonché la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.

Articolo 28 - Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:

a) tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa);

b) tabella indicante i significati delle bandiere esposte. Tale cartello deve, in ogni caso, essere apposto presso la postazione di salvataggio, unitamente alla tabella riepilogativa dei recapiti utili e di emergenza;

c) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

d) utenza telefonica, il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima e all'Amministrazione Comunale;

e) un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:

- tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, complete di mascherina e tubo di raccordo;

- un kit di cannule per respirazione bocca a bocca (orofaringee), di varie misure per adulti e bambini;

- un pallone "ambu" completo di mascherine oronasali adulto e bambino o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;

- un saturimetro arterioso;

- una cassetta di pronto soccorso della stessa tipologia di quella indicata all'articolo 22.

Per i concessionari di stabilimenti balneari dotati esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura, ritenuto più idoneo a tal fine.

I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la sicurezza in mare dei bagnanti, si raccomanda agli stessi concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso. I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni, in corrispondenza delle spiagge libere, avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e adeguata cartellonistica plurilingue a terra indicanti la presenza di tali ostacoli.

I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi secondo la check list pubblicata nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano che dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto e, quando necessario, l'Autorità Comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse. **(allegato n. 2).**

Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

La prima parte della check list, contenente le informazioni sullo stabilimento, deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di Oristano.

Articolo 29 - Pesca ed attività subacquee

Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni, durante la stagione balneare estiva l'esercizio della pesca da superficie sportiva – ricreativa (effettuata con canna, lenze o qualunque altro tipo di attrezzo di cattura) è vietato all'interno degli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco) dall'alba al tramonto.

Dal tramonto all'alba la pesca da superficie sportiva – ricreativa è consentita all'interno dei suddetti specchi acquei, a condizione che all'interno dell'area in cui si intende effettuare tale attività e nelle sue vicinanze non siano presenti bagnanti.

È vietato l'esercizio della pesca subacquea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti; in caso di scogliere/coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita comunque a distanza non inferiore a metri 100 dalle medesime.

È, altresì, vietato attraversare la fascia di mare destinata alla balneazione con arma subacquea carica.

Articolo 30 – Segnalazione attività subacquee

Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola), e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.

Articolo 31 – Utilizzo scali di alaggio/scivoli con carrello

Per l'uso degli scali di alaggio/scivoli con carrello ricadenti nel Circondario Marittimo di Oristano valgono le seguenti prescrizioni oltre a quelle eventualmente previste dall'ente territoriale competente a cui si rimanda:

- l'utilizzo è sotto la piena e diretta responsabilità dell'utente e/o del soggetto in possesso dell'autorizzazione/concessione rilasciata dall'ente territoriale competente;

- è responsabilità di chi utilizza le suddette strutture e/o del soggetto in possesso dell'autorizzazione/concessione rilasciata dall'ente territoriale competente verificarne preventivamente le condizioni e lo stato d'uso nonché valutare gli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di alaggio che si intendono effettuare;

- non è consentito ormeggiare nello specchio acqueo antistante gli scivoli.

Le operazioni di alaggio/varo devono essere effettuate con la massima sicurezza ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di arrecare danni ad altre unità o veicoli presenti nei pressi dello scalo.

I veicoli in attesa di effettuare le suddette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio al veicolo impegnato nelle operazioni.

Al termine delle operazioni di alaggio/varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze.

Articolo 32 – Disposizioni particolari

In aderenza a quanto prescritto dalle “Regole dell’aria” edite dall’ENAC, dal 1° giugno al 30 settembre compresi, all’interno del Circondario Marittimo di Oristano è vietato sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, polizia o di quelli destinati alla lotta antincendio

Articolo 33 – Esercizio delle attività diportistiche

L’esercizio delle attività diportistiche quali l’uso di kitesurf e windsurf, l’esercizio dello sci nautico, il traino di gommoni/banana boat, l’esercizio del paracadutismo ascensionale, l’uso di moto d’acqua nonché le caratteristiche dei corridoi di lancio/atterraggio dei kitesurf, sono disciplinati con l’ordinanza n. 26/2023 del 20.04.2023 meglio citata in premessa e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 34 – Esposizione ordinanza

La presente ordinanza deve essere esposta, per tutta la durata della stagione balneare, all’ingresso sia delle strutture turistico - balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili.

Articolo 35 – Utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico– ricreative

Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico–ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli enti territorialmente competenti.

Articolo 36 – Numeri utili

Per favorire l’ottimizzazione delle attività ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Oristano deve informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Oristano (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** (chiamata gratuita); **0783/72262 – 0783/359933** (sala operativa), oppure via radio **sul canale 16 VHF**, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale Unità Costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

Articolo 37 – Deroghe

La Capitaneria di porto di Oristano potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall’applicazione della presente ordinanza.

Articolo 38 - Violazioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, ovvero dalle norme sanzionatorie previste dal Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. 18/07/2005 nr. 171 e ss. mm. e ii.) sempreché il fatto non costituisca un più grave reato.

L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Territoriale concedente per le azioni di competenza.

Articolo 39 - Entrata in vigore, norme di rinvio, abrogazioni e pubblicazione

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n. 22/2021 del 21.06.2021 di questa Capitaneria di porto ed ha piena validità ed efficacia dal momento dell'adozione fino all'emanazione di nuova "ordinanza di sicurezza della balneazione".

Si fa espresso rinvio all'ordinanza n.26/2023 del 20.04.2023 di questa Capitaneria di porto "Approvazione del regolamento sulla disciplina delle attività diportistiche nel Circondario Marittimo di Oristano" e successive modifiche ed integrazioni per tutte le attività non contemplate dalla presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo di questa Capitaneria di Porto e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ai Comuni costieri;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- pubblicazione sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Santa Giusta, li 31.05.2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI

(art. 21 dell'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione)

STABILIMENTO BALNEARE			
LOCALITA'		COMUNE	
DATA		ORA	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____
CONDIZIONI METEO	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato
VENTO	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte
1- DATI ASSISTITO: Comune: _____ Provincia _____		COGNOME _____ Nome _____	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Età _____ Nazionalità se straniero: _____
2- DATI ASSISTITO: Comune: _____ Provincia _____		COGNOME _____ Nome _____	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Età _____ Nazionalità se straniero: _____
Organizzazione di soccorso allertata per intervenire all'evento:	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Altro (.....) (.....)		<input type="checkbox"/> Altre persone intervenute:

CAUSE INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome <input type="checkbox"/> Puntura di medusa <input type="checkbox"/> Puntura di pesce <input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Mal di testa <input type="checkbox"/> Dolore al torace <input type="checkbox"/> Congestione <input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Vomito <input type="checkbox"/> Crisi di panico <input type="checkbox"/> Emorragia <input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Crampi <input type="checkbox"/> Annegamento <input type="checkbox"/> Svenimento <input type="checkbox"/> Altro (.....)
--	---	---	---

Descrizione della segnalazione e azioni intraprese e particolari da segnalare:.....

.....

.....

.....

.....

Nome per esteso e Firma
degli Assistenti bagnanti
intervenuti.

.....
.....

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, all'Autorità Marittima di Oristano

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA ORISTANO

Check list di autoverifica concessionari (art. 28 dell'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione)

INFORMAZIONI PROPRIETÀ E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE:

Nominativo: “ _____ ”

Ubicazione (indirizzo e coordinate): _____ (), _____ ° _____ ' _____ " N _____ ° _____ ' _____ " E

Proprietario/a: Sig./ra _____, nato a _____ () il ____/____/____
 e residente a _____ () in via/piazza _____ n. _____, C.F. _____
 _____ legale rappresentante della Società/Ditta individuale
 _____ con sede a _____ ()
 in via/piazza _____ n. _____, P.IVA n. _____

Dati concessione: N. _____ Ente _____ del ____/____/____ valida fino al ____/____/____
 Mq totali _____ - Mq superficie coperta _____ - Ml. fronte mare _____.

Dati corsia di atterraggio: N. _____ Ente _____ del ____/____/____ valida fino al ____/____/____

Recapiti telefonici dello/a stabilimento/struttura balneare, del responsabile e/o sostituto:

Stabilimento/struttura balneare tel. _____ cel. _____ cel. _____

Responsabile Sig. _____ tel. _____ cel. _____

Sostituto Sig. _____ tel. _____ cel. _____

Elenco dei mezzi di salvataggio:

- N. ____ natanti di salvataggio a remi;
- Mezzo nautico a motore: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
 Periodo di validità dell'assicurazione dal ____/____/____ al ____/____/____.
- Moto d'acqua di salvataggio: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
 Periodo di validità dell'assicurazione dal ____/____/____ al ____/____/____.
- Altro _____.

Presenza del defibrillatore portatile: _____ - Data di scadenza delle bombole di ossigeno da 1 litro: ____/____/____

N. ____ di mezzi nautici a motore adibiti a noleggio e/o locazione

Data ____/____/____ di iscrizione o rinnovo dell'ex Art. 68 del Codice della Navigazione.

Note aggiuntive relative a pericoli e/o criticità per la balneazione: _____

DISPOSIZIONI GENERALI:

Possesso di idoneo titolo concessorio in regolare corso di validità, rilasciato dalla competente autorità (Articolo 36 Cod. Nav.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'Ordinanza "SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE" è esposta a cura del concessionario in luogo ben visibile dagli utenti? (Articolo 34 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il limite della zona riservata ai bagnanti è segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, 50 metri l'uno dall'altro, paralleli alla costa, in numero minimo di due? (Articolo 7 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

È segnalato il limite di acque sicure (mt. 1,60 di profondità) mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5? (Articolo 10 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, sono posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 mt.? (Articolo 24 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Pennone e relative bandiere di segnalazione di pericolo di ingresso in acqua? (Articolo 22, comma 1, lett. e), ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

SERVIZIO DI SALVATAGGIO:		
La fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia è libera da ingombri? (Articolo 18 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È presente almeno una postazione di salvamento ogni 80 metri di fronte a mare o frazione di esso? (Articolo 19 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Gli assistenti ai bagnanti indossano maglietta rossa con dicitura "SALVATAGGIO" ben visibile sia sul davanti che sul dorso? (Articolo 21, lett. a) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'assistente ai bagnanti viene impiegato in altri servizi? (Articolo 21, lett. c) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'assistente ai bagnanti staziona nella postazione prevista, salvo i casi di assoluta e inderogabile necessità? (Articolo 21, lett. d) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'assistente ai bagnanti è dotato di idoneo fischiello e di apposito dispositivo di salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can"? (Articolo 21, lett. b) ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È presente una postazione di salvataggio ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia? (Articolo 22 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presso ogni postazione di salvataggio sono disponibili: (Articolo 22 ordinanza sicurezza della balneazione)		
- n° 1 binocolo?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- n° 1 megafono?		
- 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia?		
- un paio di pinne o mezze pinne di misura idonea all'assistente bagnante in servizio?		
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte, nonché un prodotto di medicamento post contatto meduse e similari (qualora la postazione di salvataggio sia situata al di fuori di uno stabilimento balneare in concessione demaniale marittima);		
Presso ogni postazione di salvataggio, posizionata sulla battigia (o nelle immediate adiacenze da essa) durante l'orario di apertura per la balneazione, è presente un natante a remi idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, dotato di:		
- scritte "SALVATAGGIO" e "NOME STABILIMENTO"?		
- salvagente anulare e sagola galleggiante di almeno 30 Mt.? - mezzo marinaio o gaffa (Articolo 22 ordinanza sicurezza della balneazione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua, sono rispettate le seguenti condizioni?

- il responsabile del servizio salvamento ha effettuato apposita comunicazione al Capo del Circondario?
 - il conduttore ha la patente da almeno due anni?
 - in aggiunta al conduttore vi è un abilitato al salvamento? SI NO
 - non è utilizzata per altri servizi?
 - riporta le scritte "SALVATAGGIO" o "RESCUE"
 - è provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali?
 - è in possesso di tutte le dotazioni previste (pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio VHF marino)?
 - il personale è dotato di maglietta, casco protettivo, scarpe in neoprene o da ginnastica, giubbotto salvataggio?
- (Articolo **22**, comma **3**, ordinanza sicurezza della balneazione)

Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una tavola del tipo "rescue board", sono rispettate le seguenti condizioni?

- il mezzo è in possesso di adeguata certificazione/omologazione per l'impiego; NO
 - il mezzo è utilizzato solo ed esclusivamente da personale che, oltre al brevetto di assistenti bagnanti, sia in possesso anche di specifica abilitazione per l'impiego;
 - il mezzo è posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio; SI
- (Articolo **22**, comma **2**, ordinanza sicurezza della balneazione)

È presente, all'interno di un apposito locale adibito al primo soccorso, ovvero, per gli stabilimenti costituiti da strutture di facile rimozione, all'interno di un apposito vano idoneo, il seguente materiale di soccorso?

- tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, completa di mascherina e tubo di raccordo;
 - kit di cannule per respirazione bocca a bocca (adulti e bambino);
 - un pallone "AMBU" completo o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - un saturimetro arterioso;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte, nonché un prodotto di medicamento post contatto meduse e similari;
- (Articolo **28** ordinanza sicurezza della balneazione) SI NO

È presente apposita cartellonistica, con scritte plurilingue, con la descrizione dei segnali di pericolo e dei relativi significati? SI NO
(Articolo **28** ordinanza sicurezza della balneazione)

È presente in luogo ben visibile al pubblico un cartello indicante i numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa? (Articolo **28** ordinanza sicurezza della balneazione) SI NO

CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, è stato installato un idoneo corridoio di atterraggio autorizzato con le seguenti caratteristiche?

- larghezza non inferiore a 10 metri;
 - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- SI
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi;
 - nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, sono stati sistemati appositi cartelli recanti la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"
- (Articolo **11** ordinanza sicurezza della balneazione) NO

Il corridoio è stato autorizzato dall'Amministrazione competente?
(Articolo 13 ordinanza sicurezza della balneazione)

SI NO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sono segnalati eventuali ostacoli alla balneazione?
(Articolo 28 ordinanza sicurezza della balneazione)

SI NO

Il fondale presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti?
(Articolo 28 ordinanza sicurezza della balneazione)

SI NO

Il concessionario ha comunicato la propria utenza telefonica alla Capitaneria di Porto, ai fini del censimento delle risorse?
(Articolo 28, comma 1, lett. d) ordinanza sicurezza della balneazione)

SI NO

È stato adottato un paino collettivo di salvataggio? Se sì, è stato approvato dall'A.M.? (Articolo 20 ordinanza sicurezza della balneazione)

SI NO

NOTE:

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA COMPILARE PER QUANTO APPLICABILE, DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ESIBITA ALLE AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO. LA STESSA NON E', IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE, MA RAPPRESENTA UNICAMENTE UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

- 1. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;**
- 2. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;**
- 3. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE, ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;**
- 4. LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO;**
- 5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;**
- 6. SE NON SAI NUOTARE BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;**
- 7. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;**
- 8. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;**
- 9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;**
- 10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE:**
 - NON RECARRE DISTURBO ALLA QUIETE DEI BAGNANTI (SCHIAMAZZI, GIOCHI, RADIO A VOLUME ELEVATO);**

- **NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONE OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO;**

- **NON MONTARE TENDE, ACCENDERE FUOCHI, CAMPEGGIARE SULLA SPIAGGIA.**

